



NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE DI ORIGINE VITIVINICOLA



Edizione 2023

OIV

© OIV publications, Marzo 2023 (Dijon, France)

ISBN: 978-2-85038-080-8

OIV - 12, Parvis de l'UNESCO - 21000 DIJON - Tél. : 01.44.94.80.80 - email: ecodroit@oiv.int

PREMESSA

La risoluzione iniziale "Norma internazionale per l'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola" è stata adottata a Parigi il 6 settembre 1991. Da allora, questa risoluzione è stata modificata più volte (nel 1992 per il volume nominale e nel 1998 per il suo ambito e campo di applicazione). Inoltre, nel 1997 l'Assemblea Generale di Buenos Aires ha adottato la risoluzione ECO 2/97 "bevande derivate da miscele con bevande spiritose di origine vitivinicola" che è stata inserita nella Norma internazionale. Nel 2012, l'Assemblea Generale di Izmir ha adottato la versione rivista della "Norma internazionale per l'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola" (OIV-ECO 402-2012). Nel 2021 la risoluzione OIV-ECO 656-2021 ha aggiornato le definizioni di Indicazione Geografica e Denominazione di origine

L'edizione 2022 rappresenta quindi una versione consolidata della *Norma internazionale per l'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola* dell'OIV.

Sommario

PREMESSA	3
Articolo 1: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 2: ETICHETTATURA	4
Articolo 3: LINGUA E LEGGIBILITÀ	4
Articolo 4: PRODOTTO PRECONFEZIONATO.....	4
Articolo 5: PAESE DI PROVENIENZA, INDICAZIONE GEOGRAFICA E DENOMINAZIONE DI ORIGINE .5	
Articolo 6: INGREDIENTI.....	5
Articolo 7: INDICAZIONI OBBLIGATORIE	5
Articolo 8: INDICAZIONI FACOLTATIVE	6
Articolo 9: CONDIZIONI DI USO DELLE MENZIONI NELL'ETICHETTATURA.....	6
1. Denominazione di vendita.....	6
2. Nome del produttore, imbottigliatore o venditore	7
3. Gamma di contenitori e volume nominale	7
4. Paese di origine o provenienza.....	7
5. Gradazione alcolica	8
6. Lotto	8
7. Anno di Raccolta.....	8
8. Distillazione ed elaborazione	8
9. Indicazioni riconosciute o durata dell'invecchiamento	8

Articolo 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica esclusivamente all'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola destinate al consumo umano diretto, come definite al capitolo 7, parte I del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV, confezionate per la vendita al consumatore finale.

Articolo 2: ETICHETTATURA

1. Per **etichettatura** si intende, l'insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o commerciali, disegni o segni relativi a una bevanda spiritosa di origine vitivinicola e che figurano su qualsiasi contenitore, etichetta, fascia o capsula che accompagna o si riferisce a tale bevanda spiritosa di origine vitivinicola.
2. L'etichettatura e i modi per realizzarla saranno di una tale qualità da non essere suscettibili di creare confusione sull'origine, sulla provenienza e/o sulla natura della bevanda spiritosa di origine vitivinicola e da non ingannare il consumatore.
3. Per **etichetta** si intende ogni scheda, segno, immagine o altro materiale descrittivo, scritto, stampato, impresso, attaccato, inciso o apposto sulla confezione (recipiente) di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola o allegato a quest'ultima.
4. Per **campo visivo** si intende ogni parte della superficie della confezione (recipiente), ad eccezione della sua base, che possa essere vista senza dover ruotare la confezione (recipiente).

Articolo 3: LINGUA E LEGGIBILITÀ

1. La lingua utilizzata deve essere facilmente comprensibile per il consumatore.
2. Qualora la lingua o le lingue usate non fossero comprensibili per il consumatore al quale sono destinate, si dovrà sostituire l'etichetta o aggiungere un'altra etichetta nella quale figurino le indicazioni obbligatorie nella lingua adeguata.
3. Nei casi previsti nel punto 2, le menzioni obbligatorie dovranno rispecchiare fedelmente quelle che appaiono nell'etichetta originale.
4. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte in caratteri la cui dimensione e il rispettivo colore siano chiari, indelebili e facilmente leggibili per il consumatore, in normali condizioni di acquisto e di utilizzo.
5. Gli Stati membri potranno prevedere una dimensione minima dei caratteri, superiore o uguale a 1,2 mm.

Articolo 4: PRODOTTO PRECONFEZIONATO

1. Una bevanda spiritosa di origine vitivinicola si considera preconfezionata quando è posta in un qualsiasi tipo di contenitore, prima della sua presentazione alla vendita e in modo tale che la quantità e la natura del prodotto contenuto nella confezione non possa essere modificato senza che questa sia aperta o modificata in modo riscontrabile.
2. Per **volume nominale** (quantità netta) si intende la quantità di prodotto che contenitore dovrebbe racchiudere, misurato a 20 °C.
3. Per **lotto di preconfezionamento** si intende l'insieme di unità di vendita preconfezionate di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola prodotta, fabbricata imbottigliata in circostanze identiche.

Articolo 5: PAESE DI PROVENIENZA, INDICAZIONE GEOGRAFICA E DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Ai fini della presente Norma:

1. Il **paese di provenienza** è il paese nel quale la bevanda spiritosa di origine vitivinicola ha acquisito le sue caratteristiche, la sua qualità e la sua natura principali.
2. Per **indicazione geografica** si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Per quanto riguarda la bevanda spiritose di origine vitivinicola, la protezione dell'indicazione geografica:

- è subordinata alla realizzazione della fase decisiva della sua produzione nel paese, regione, luogo o nell'area definiti.
3. Per **denominazione di origine** si intende qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte della autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà. La protezione della denominazione di origine è subordinata alla condizione che il raccolto e la sua trasformazione in vino avvengano nella regione o nell'area definiti.

Articolo 6: INGREDIENTI

1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi alimentari, utilizzata nella produzione o nella preparazione di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola che risulta ancora presente nel prodotto finito, o eventualmente in una forma modificata.
2. Non si considerano ingredienti:
 - a) I componenti di un ingrediente che nel corso del processo di produzione siano stati eliminati provvisoriamente per reintrodurli successivamente in quantità che non superi il contenuto iniziale.
 - b)
 - c) Gli additivi la cui presenza in una bevanda spiritosa sia dovuta esclusivamente al fatto di essere contenuti in uno o più ingredienti di tale prodotto, purché non svolgano più una funzione tecnologica nel prodotto finito.
 - d)
 - e) I coadiuvanti tecnologici.

Articolo 7: INDICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Nell'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
 - a) La denominazione di vendita del prodotto;
 - b)
 - c) La gradazione alcolica espressa in % di volume di alcool etilico a 20 °C;
 - d)
 - e) Il volume nominale;
 - f)
 - g) Il lotto;
 - h)

- i) L'identificazione del responsabile sia che si tratti del produttore, dell'imbottigliatore o di un venditore, e comunque, la sua sede;
 - j)
 - k) Ogni informazione obbligatoria nel paese di commercializzazione, comprese le voci relative agli allergeni
2. Nello stesso campo visivo figureranno la denominazione di vendita della bevanda spiritosa di origine vitivinicola, la gradazione alcolica e il volume nominale.

Articolo 8: INDICAZIONI FACOLTATIVE

Fatte salve le disposizioni particolari in questa Norma che devono essere conformi alla normativa nazionale, possono figurare nell'etichettatura indicazioni facoltative (menzioni, testi), in particolare:

- l) Il marchio commerciale;
- m)
- n) Il millesimo, precisando a seconda del caso l'anno di raccolta o l'anno di distillazione;
- o)
- p) L'elenco e/o la quantità di determinati ingredienti o categorie degli ingredienti, per gli ingredienti messi in evidenza in etichetta
- q)
- r) Il testo che si riferisce alla storia del prodotto o dell'azienda;
- s)
- t) Le menzioni relative alla distillazione, all'invecchiamento o all'elaborazione;
- u)
- v) Le menzioni di invecchiamento, compresa la durata di tale invecchiamento;
- w)
- x) Il paese di provenienza.
- y)

Potranno inoltre essere menzionate altre indicazioni facoltative in conformità alle normative nazionali sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 9: CONDIZIONI DI USO DELLE MENZIONI NELL'ETICHETTATURA

Le indicazioni relative all'etichettatura non devono essere tali da confondere circa l'origine del prodotto, o sull'esistenza e la qualità delle persone o imprese che figurano nella presentazione.

1. Denominazione di vendita

- 1.1. Per denominazione di vendita si intenderà una di quelle previste per le bevande spiritose di origine vitivinicola destinate al consumo umano diretto, nel capitolo 7, parte I del Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV. Essa potrà essere completata o sostituita dal nome di un'indicazione geografica o denominazione di origine se la bevanda spiritosa di origine vitivinicola in questione ha diritto al suo utilizzo. Potrebbe essere lo stesso per la denominazione generica "bevanda spiritosa", eventualmente integrata dalla natura della materia prima utilizzata.
- 1.2. Le denominazioni generiche per le bevande spiritose di origine vitivinicola destinate al consumo umano diretto, di cui al capitolo 7, parte I del Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV, non potranno essere assolutamente utilizzate sotto qualsiasi forma, né possono fungere da riferimento nell'etichettatura o nella presentazione, qualora:
 - a) si aggiunga, alla bevanda spiritosa¹, dell'alcool neutro di origine agricola o vitivinicola;
 - b)
 - c) si utilizzino distillati di origine vitivinicola che non corrispondono alla definizione di bevanda spiritosa di origine vitivinicola riportata nel Codice Internazionale delle pratiche enologiche;
 - d)

¹ Su richiesta della delegazione italiana, si precisa che per "bevanda spiritosa" si intende "bevanda spiritosa finita"

- e) sia stato ridotto il grado alcolico sotto il minimo richiesto per la bevanda spiritosa di origine vitivinicola in questione;
 - f)
 - g) non si attuino le pratiche di elaborazione autorizzate dall'OIV.
- 1.3. Nel caso di miscele di due o più bevande spiritose di origine vitivinicola, il cui prodotto finale non corrisponda ad alcuna delle definizioni del capitolo 7, parte I del Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV, la denominazione di vendita dovrà essere "bevanda spiritosa".

Nel caso in cui nella presentazione di una bevanda spiritosa miscelata appaia una delle bevande spiritose definite dall'OIV, nell'etichettatura dovrà obbligatoriamente figurare la percentuale per ordine decrescente, espressa in alcool puro, per ciascuna delle bevande spiritose trattate.

2. Nome del produttore, imbottigliatore o venditore

- 2.1. Nell'etichettatura figurerà il nome, la ragione sociale o la denominazione di almeno uno degli operatori responsabili del processo di produzione o di commercializzazione:
- o il produttore, o
 - o l'imbottigliatore, o
 - o un venditore o un importatore
 - o e, in tutti i casi, il suo indirizzo.
- 2.2. Il nome del responsabile può essere:
- o nome e cognome della persona fisica,
 - o la ragione sociale dell'azienda,
 - o il nome commerciale di quest'ultima che assume la responsabilità del prodotto imbottigliato dall'azienda stessa o per conto di terzi.
- 2.3. Per evitare confusioni sull'origine del prodotto, gli Stati membri disporranno le misure necessarie.

3. Gamma di contenitori e volume nominale

- 3.1. Il volume nominale si riporterà in cifre e si completerà con il simbolo o con l'indicazione di tutte le lettere di una delle seguenti unità di volume:
- litro (l) o (L),
 - centilitro (cl) o (cL),
 - millilitro (ml) o (mL)
- 3.2. Il volume indicato in questo modo potrà essere completato da una menzione che si riferisce ad un altro sistema di misurazione (per esempio, il sistema imperiale), purché ciò non induca a confusione per quanto riguarda la quantità presentata all'acquirente.
- 3.3. Le bevande spiritose di origine vitivinicola, quando destinate al consumo finale, possono essere presentate in recipienti di qualsiasi volume nominale, in conformità alla normativa vigente nel paese del consumatore:
- 3.4. I metodi per il controllo del volume effettivo I saranno definiti in specifiche Norme ISO e OIML.

4. Paese di origine o provenienza

- 4.1. Negli scambi internazionali, si dovrebbe menzionare il nome ufficiale o usuale del paese di origine o di provenienza.
- 4.2. L'indicazione si presenterà mediante l'utilizzo di espressioni quali, ad esempio, "prodotto.... " o "prodotto in.... ", completate con l'aggettivo o il nome del paese di origine o di provenienza.

5. Gradazione alcolica

- 5.1. Dovrà figurare con il segno “%” e con i termini “volume”, “vol.”, o “vol” e potrà essere accompagnata dai termini “alcohol”, “alc” o “alc.”.
- 5.2. L'indicazione della gradazione alcolica sarà espressa nell'etichetta in percentuale del volume del prodotto e comprenderà una tolleranza di $\pm 0,3$ % vol. secondo la legislazione del paese produttore e/o del paese consumatore.

6. Lotto

- 6.1. L'etichettatura delle bevande spiritose dovrà contenere un'indicazione (segno, lettera, numero, ecc.) che permetta di identificare il lotto di cui fa parte il prodotto e figurerà in modo tale da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.
- 6.2. L'indicazione del lotto si determinerà e sarà a carico di uno degli operatori di cui al punto 2, affidando in modo particolare la sua realizzazione all'imbottigliatore.
- 6.3. Sarà preceduta della lettera "L", salvo nei casi in cui si distingua chiaramente dalle altre indicazioni dell'etichetta.

7. Anno di Raccolta

- 7.1. L'anno di raccolta si potrà indicare nell'etichetta delle bevande spiritose di origine vitivinicola, intendendosi come tale l'anno nel quale è avvenuta la raccolta dell'uva, a patto che la totalità dell'uva provenga dalla stessa raccolta, dovendo essere indicata nella forma "Raccolta... [Anno]"
- 7.2. Il produttore, l'imbottigliatore o l'eventuale venditore, responsabile dovrà poter dimostrare davanti alle autorità del paese di produzione o di commercializzazione la veridicità di tali indicazioni.

8. Distillazione ed elaborazione

- 8.1. Nell'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola si potrà fare riferimento a quelle menzioni relative alla distillazione o all'elaborazione che per la loro particolarità possano essere di particolare interesse per il consumatore.
- 8.2. Il responsabile dovrà poter dimostrare presso le autorità del paese di produzione o di commercializzazione la veridicità di tali indicazioni.

9. Indicazioni riconosciute o durata dell'invecchiamento

- 9.1. Fatta salva l'esistenza di una normativa che definisca le condizioni di invecchiamento ed il loro controllo, potrà essere utilizzata un'indicazione o una durata di invecchiamento solo se il tempo di invecchiamento è più lungo della durata minima di invecchiamento richiesta per il prodotto standard (che contiene soltanto il termine generico relativo alla denominazione di vendita) e a condizione che sia controllato da un organismo ufficiale dello Stato membro.
- 9.2. Ad ogni modo, in caso di assemblaggi (composti), l'invecchiamento non può che riferirsi all'età del più giovane dei componenti.
- 9.3. Comunque el caso in cui sia seguito un metodo di invecchiamento (a condizione che sia controllato da un organismo ufficiale appartenente allo Stato membro) che consista nell'effettuare campionamenti e sostituzioni periodiche di frazioni del contenuto dei recipienti, al fine di portare a degli assemblaggi (composti) e di proseguirne l'invecchiamento, il periodo di invecchiamento sarà considerato in base alla durata media e sull'etichettatura potrà essere menzionato il metodo di invecchiamento.

Conformemente alla giurisprudenza, l'OIV declina ogni responsabilità risultante da errori o omissioni involontari che, malgrado la cura posta nella redazione, l'opera potrebbe contenere. È vietata la riproduzione dei testi contenuti nell'opera. Tali testi sono di proprietà dell'OIV, che si riserva il diritto di riproduzione e di traduzione in tutto il mondo. Qualsiasi copia o riproduzione destinata all'uso collettivo è vietata dalla legge. Ogni rappresentazione o riproduzione integrale o parziale non autorizzata dall'OIV, realizzata con qualsiasi mezzo, è illecita e costituisce contraffazione.

© OIV 2023

ISBN: 978-2-85038-080-8

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO

12, Parvis de l'UNESCO

21000 DIJON

Tél. : 01.44.94.80.80

E-mail: ecodroit@oiv.int